

**STATUTO
DELLA
ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI
DI ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "ASSOCIAZIONE DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA DEL PIEMONTE".

ART. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Torino, via XX Settembre numero 31.

ART. 3 - SCOPO

L'Associazione, escluso ogni fine di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) incentivare e facilitare la collaborazione e la cooperazione tra le Fondazioni di origine bancaria del Piemonte;
- b) promuovere consultazioni, relazioni e progetti che mirino a migliorare le condizioni del sistema costituito dalle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e a incentivare lo sviluppo locale;
- c) favorire la realizzazione di iniziative comuni nell'ambito della Regione Piemonte, ovvero internazionali, nei settori di intervento previsti dagli Statuti delle Fondazioni associate;
- d) realizzare e diffondere periodiche informative sulle iniziative di maggior rilievo programmate e realizzate dall'Associazione e dalle singole Fondazioni associate, anche per favorire il coordinamento delle attività, l'attivazione delle sinergie e la condivisione delle migliori pratiche;
- e) contribuire alla valorizzazione delle attività istituzionali delle Fondazioni associate;
- f) sostenere gli interessi generali delle Fondazioni associate rappresentandole unitariamente ovunque sia previsto e/o opportuno.

L'Associazione ha anche tra i suoi obiettivi lo studio e la reciproca consultazione tra gli associati relativamente ad ogni problematica di comune interesse; per tali attività l'Associazione si avvarrà anche della collaborazione dell'ACRI, di cui è socia di diritto.

Inoltre, ferme restando le sue prerogative di autonomia, al solo fine di rendere coerente la propria azione con l'attività dell'ACRI, l'Associazione può:

- a) individuare forme di collaborazione per iniziative di promozione e comunicazione dell'azione delle Fondazioni a livello locale,

- b) svolgere un'attività di rappresentanza delle Fondazioni nei confronti delle istituzioni locali di propria competenza,
- c) sottoporre al Consiglio ACRI temi di interesse generale delle Associate,
- d) curare l'attuazione di iniziative nazionali coordinate dall'ACRI sul territorio di riferimento,
- e) diffondere presso le associate gli indirizzi generali, promuovendo le decisioni assunte in sede ACRI.

L'Associazione, inoltre, si propone di esaminare e di valutare la posizione delle singole Fondazioni associate per la realizzazione di iniziative che abbiano per scopo la nomina e la rappresentanza delle Fondazioni stesse in organismi elettivi della Regione Piemonte, soprattutto nell'ambito dei progetti di volontariato e di erogazione di somme e contributi a favore di associazioni e fondazioni militanti nel settore del volontariato stesso.

Per la realizzazione delle proprie iniziative e delle proprie finalità l'Associazione potrà partecipare a Comitati, Fondazioni, altre associazioni, società, enti pubblici e privati e costituirli.

L'Associazione può procedere alla nomina dei membri negli organi sociali delle Fondazioni associate, ove previsto nei relativi statuti.

ART. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 5 - SOCI

Possono partecipare all'Associazione tutte le Fondazioni di origine bancaria (enti conferenti ai sensi del D.lgs 20 novembre 1990 n. 356) aventi sede nella Regione Piemonte che condividano le finalità dell'Associazione e contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell'Associazione stessa. La qualità di soci si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito comunque in ogni momento, mentre l'esclusione è deliberata nei confronti del socio moroso o del socio che danneggia moralmente e materialmente l'Associazione dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata.

I versamenti a qualunque titolo effettuato dai soci receduti o esclusi non saranno rimborsati.

ART. 6 - PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae i mezzi finanziari per la propria attività:

- a) dai versamenti dei soci;
- b) dalle quote associative annuali;
- c) dalle donazioni, elargizioni, lasciti, anche testamentari, contributi di persone, società, Enti pubblici e privati, italiani ed esteri.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Assemblea dei Soci;
 - d) il Collegio dei Revisori;
 - e) l'Ufficio di Presidenza, ove il Consiglio ne deliberi la costituzione.
- Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, debitamente documentate, in relazione all'incarico svolto.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni svolte dall'Associazione, con facoltà di rilasciare procure speciali ed alle liti.

In caso di sua assenza od impedimento è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente più anziano di età e, in caso di assenza od impedimento anche di quest'ultimo, è sostituito a tutti gli effetti dall'altro Vice Presidente. La firma di chi sostituisce il Presidente fa fede di fronte ai terzi ed in giudizio della assenza o dell'impedimento del medesimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo.

Il Presidente può inoltre assumere provvedimenti con carattere di urgenza soggetti a ratifica da parte del Consiglio.

Il Presidente, ove non diversamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione, è anche Coordinatore dell'Associazione e come tale partecipa ai lavori del Consiglio ACRI, secondo quanto previsto dal Regolamento per le designazioni dei membri del Consiglio e dallo Statuto ACRI, vi esprime la posizione dell'Associazione e ne promuove il dibattito e la diffusione degli orientamenti presso le Fondazioni aderenti. Ove il Presidente e/o il Coordinatore dell'Associazione sia/siano espressione della/e Fondazione/i che, in base alla dimensione, ha/hanno diritto ad esprimere un componente del Consiglio dell'ACRI, il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione designa, in tale consesso, un rappresentante di altra Fondazione non altrimenti presente.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un rappresentante per ogni Fondazione associata.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro anni. Il Consiglio, appena costituito, nella sua prima adunanza, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente e due Vice Presidenti e può nominare l'Ufficio di Presidenza determinandone i poteri e gli eventuali incarichi.

La scelta dei Consiglieri deve essere compresa nel novero dei Presidenti delle Fondazioni associate, a meno che le Fondazioni stesse non abbiano designato all'uopo persone diverse che devono comunque essere amministratori delle Fondazioni associate.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, ed inoltre provvede:

- a) alla determinazione delle quote associative annuali;
- b) alle deliberazioni relative all'ammissione ed alla esclusione dei soci;
- c) alla redazione dei bilanci annuali e dei programmi di intervento;
- d) alle deliberazioni su ogni questione di importante rilievo per l'Associazione;
- e) alla nomina di membri degli organi sociali delle Fondazioni associate, ove previsto nei relativi statuti;
- f) alla nomina del Coordinatore del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 10;
- g) alla nomina del Segretario-Tesoriere di cui al successivo art. 11.

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni di carattere gestionale all'Ufficio di Presidenza, ad eccezione di quelle puntualmente esplicitate ai punti precedenti.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per la redazione, di concerto con il Segretario-Tesoriere, dei bilanci consuntivo e preventivo e per la determinazione dell'ammontare della quota sociale annuale.

Le riunioni, da convocarsi presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, vengono comunicate ai Consiglieri mediante avvisi spediti agli interessati, via fax o via e-mail, almeno tre giorni prima delle singole riunioni con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo all'uopo stabiliti, nonché delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente della seduta.

La riunione può essere effettuata anche in tele o videoconferenza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età, in assenza di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente, in assenza di entrambi i Vice Presidente dal Consigliere più anziano di età presente alla riunione.

Delle adunanze del Consiglio verrà redatto, di volta in volta, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario della riunione all'uopo nominato dal Presidente stesso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono intervenire, con funzioni consultive, i Direttori o Segretari delle Fondazioni associate.

Nel caso di sostituzione di componenti in corso di mandato, i nuovi nominati restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

ART. 10 - COMITATO TECNICO

Il Comitato Tecnico ha funzioni consultive e propositive ed è composto dai Direttori o Segretari delle Fondazioni associate tempo per tempo in carica o loro delegati ed è coordinato da un Direttore o Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata della carica.

Il Comitato Tecnico si riunisce, osservati gli adempimenti al riguardo prescritti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, su convocazione del Coordinatore o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

Alle sue riunioni possono prendere parte i soggetti invitati a partecipare dai Presidenti, dai Direttori o dai Segretari delle Fondazioni associate.

ART. 11 - SEGRETARIO - TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata della carica. Svolge compiti amministrativi e contabili per l'Associazione. In particolare provvede alla regolare tenuta dei conti dell'Associazione e ne predispone, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, i bilanci preventivo e consuntivo annuali.

Compie su mandato del Consiglio di Amministrazione ogni operazione di carattere amministrativo e gestionale, con facoltà di riscuotere e quietanzare somme, assegni e mandati di pagamento.

Interviene alle riunioni del Comitato Tecnico e, su richiesta dei singoli organi e comunque in tutti i casi in cui vengano trattati argomenti di propria competenza, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Soci e dell'Ufficio di Presidenza (ove costituito).

ART. 12 - UFFICIO DI PRESIDENZA

L'Ufficio di Presidenza, ove il Consiglio di Amministrazione ne ritenga opportuna la costituzione, è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti ed è assistito dal Segretario-Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza esamina i problemi e gli argomenti che vengono sottoposti al Consiglio di Amministrazione.

Esso agisce, salvo l'obbligo di rendiconto, su mandato irrevocabile rilasciato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ufficio di Presidenza si riunisce, osservati gli adempimenti al riguardo prescritti per le riunioni del Consiglio di Amministrazione, su convocazione del Presidente dell'Associazione ed è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza possono essere effettuate anche in tele o videoconferenza.

I componenti dell'Ufficio che per qualunque causa perdano i requisiti richiesti per la nomina di cui all'articolo 9 comma 3 del presente Statuto decadono dalla carica.

Il Consiglio, nelle more della designazione assembleare, provvede alla relativa sostituzione.

Il Vice Presidente, così nominato, resta in carica per il periodo residuo di durata del mandato del sostituito.

Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza sono prese a maggioranza e le decisioni assunte sono comunicate al Consiglio nella prima riunione utile.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente della seduta.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio di Amministrazione ed ha funzioni deliberative sull'attività dell'Associazione, compresa la facoltà di emanare regolamenti, con efficacia obbligatoria per tutti gli associati.

L'Assemblea viene convocata, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, via fax o via e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno oltre che la data, l'ora ed il luogo fissati per la riunione.

L'Assemblea delibera sui bilanci consuntivo e preventivo, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro le è demandato per legge o per Statuto, compreso l'anticipato scioglimento dell'associazione, con la conseguente nomina di uno o più liquidatori.

Nomina inoltre le cariche sociali, compresi i Revisori.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione delle deliberazioni in merito alle eventuali responsabilità di Consiglieri, procedura per la quale non è ammessa la delega a favore di altro Consigliere.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano di età e, in assenza anche di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente; in assenza di entrambi i Vice Presidenti l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, ove necessario per la particolarità del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, ove nominati.

Le assemblee sono validamente costituite, con la presenza di almeno la metà degli associati e deliberano con la maggioranza dei voti dei soci presenti.

ART. 14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominati dall'Assemblea, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni quattro anni.

Il Collegio dei Revisori nomina tra i suoi membri il Presidente ed assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.

I Revisori, da scegliersi su segnalazione delle Fondazioni associate, devono vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed esprimere un parere sui bilanci consuntivi mediante apposite relazioni. A tale scopo possono procedere in qualsiasi momento ai relativi atti di controllo, di revisione e di ispezione.

Nel caso di sostituzione di componenti in corso di mandato, i nuovi nominati restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

ART. 15 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al trentuno Dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno Maggio l'Assemblea dei Soci, vista anche la relazione del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente predisposto dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Segretario-Tesoriere.

Entro la medesima scadenza l'Assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo dell'esercizio in corso predisposto dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Segretario-Tesoriere.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà essere deliberato che da una riunione straordinaria dell'Assemblea dei soci convocata espressamente e la deliberazione dovrà essere assunta con il voto favorevole di almeno la metà dei suoi membri.

Detta deliberazione dovrà stabilire, oltre all'anticipato scioglimento dell'Associazione, anche la nomina di uno o più liquidatori.

Sarà tuttavia causa di estinzione dell'Associazione, senza alcuna necessità di ricorso alla fase della liquidazione, la mancanza di riunioni dei suoi organi protrattasi per oltre un anno, congiunta all'inesistenza di qualsiasi attività o passività.

ART. 17 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, al netto di tutte le perdite e le passività, sarà devoluto ad una Fondazione che persegua finalità analoghe o simili a quelle indicate negli scopi sociali o, in sua assenza, ad una o più iniziative affini a quelle dell'Associazione.

ART. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che dovessero insorgere all'interno dell'Associazione saranno deferite, qualora non vi ostino particolari disposizioni di legge, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, sarà esonerato da ogni formalità di procedura ed il suo giudizio non sarà suscettibile di qualsivoglia gravame.

ART. 19 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì 30 settembre 2016

F.ti: Antonio Maria MAROCCO
Andrea GANELLI